

SÜDTIROLER

Sanitätsfonds
Fondo sanitario

ALTO ADIGE



REGOLAMENTO ELETTORALE

(Approvato dall'Assemblea dei Delegati del 20 marzo 2024)

Via Marie-Curie 15
39100 Bolzano
Tel. 0471 19 642 40
info@sani-fonds.it
www.sani-fonds.it

Indice

DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Pubblicità.....	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Modalità di invio delle Comunicazioni	4
DELEGATI.....	4
Articolo 5 – Numero, termini, modalità e condizioni di designazione	4
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
Articolo 6 – Numero, termini, modalità e condizioni di designazione	5
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e COMITATO DI PRESIDENZA	6
Articolo 7 – Termini, modalità e condizioni di designazione	6
MEMBRI DEI COMITATI DI INDIRIZZO	6
Articolo 8 – Numero, termini, modalità e condizioni di designazione	6
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEI COMITATI DI INDIRIZZO	7
Articolo 9 – Termini, modalità e condizioni di designazione	7
DISPOSIZIONI FINALI	7
Articolo 10 – Privacy e tutela dei dati personali	7
Articolo 11 – Modifiche al regolamento elettorale	7
Articolo 12 – Norma di rinvio	7

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento elettorale (di seguito il “Regolamento Elettorale”), predisposto ai sensi del combinato disposto degli Artt. 1 e 24 dello Statuto, ha per oggetto la disciplina del numero, dei termini, delle modalità e delle condizioni di designazione e/o nomina dei Delegati, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri dei Comitati di indirizzo del Fondo Sanitario Alto Adige (di seguito il “Fondo”).

Articolo 2 – Pubblicità

Il presente Regolamento Elettorale, così come lo statuto (di seguito lo “Statuto”) ed il regolamento di funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo (di seguito il “Regolamento”), sono visionabili e scaricabili sul sito del Fondo, (di seguito il “Sito”).

Articolo 3 – Definizioni

Tutte le parole indicate in maiuscolo hanno il significato di cui al presente Regolamento Elettorale. Ove qui non definite si rinvia alle definizioni di cui allo Statuto.

In particolare:

- per “Parte Datoriale” si intende: i Soci di Parte Datoriale;
- per “Parte Sindacale” si intende: i Soci di Parte Sindacale;
- per “Soci Parte Datoriale Settore Artigianato” si intende: le associazioni datoriali della Provincia autonoma di Bolzano che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi stipulati, a diversi livelli, dalle parti firmatarie dell’Accordo del 23 aprile 2013 denominato: “Accordo per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo Chiuso provinciale in favore dei lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle Piccole Medie Imprese della provincia autonoma di Bolzano” e dell’atto costitutivo del Fondo;
- per “Soci Parte Sindacale Settore Artigianato” si intende: le associazioni sindacali della Provincia autonoma di Bolzano che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi stipulati, a diversi livelli, dalle parti firmatarie dell’Accordo del 23 aprile 2013 denominato: “Accordo per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo Chiuso provinciale in favore dei lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle Piccole Medie Imprese della provincia autonoma di Bolzano” e dell’atto costitutivo del Fondo;
- per “Soci Parte Datoriale Settore Edilizia” si intende: le associazioni datoriali del settore edile della Provincia autonoma di Bolzano firmatarie dell’Accordo del 2 ottobre 2023 denominato “Accordo per l’adesione al Fondo Sanitario Alto Adige in favore dei lavoratori delle imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano” e dell’Accordo dell’8 novembre 2023 denominato “Accordo per l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo Provinciale Alto Adige in favore dei lavoratori delle imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano”;



- per “Soci Parte Sindacale Settore Edilizia” si intende: le associazioni sindacali del settore edile della Provincia autonoma di Bolzano firmatarie dell’Accordo del 2 ottobre 2023 denominato “Accordo per l’adesione al Fondo Sanitario Alto Adige in favore dei lavoratori delle imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano” e dell’Accordo dell’8 novembre 2023 denominato “Accordo per l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo Provinciale Alto Adige in favore dei lavoratori delle imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano”;
- per “Parte Datoriale Altri Settori” si intende: le associazioni datoriali anche di altri settori della Provincia autonoma di Bolzano che facciano richiesta di ammissione al Fondo;
- per “Parte Sindacale Altri Settori” si intende: le associazioni sindacali anche di altri settori della Provincia autonoma di Bolzano che facciano richiesta di ammissione al Fondo.

Articolo 4 – Modalità di invio delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di cui al presente Regolamento Elettorale si devono intendere efficaci qualora effettuate a mano, via e-mail ordinaria con avviso di avvenuto ricevimento,, via raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.).

DELEGATI

Articolo 5 – Numero, termini, modalità e condizioni di designazione

5.1 L’Assemblea del Fondo si compone di delegati (di seguito i “Delegati”) designati per metà da Parte Datoriale e per metà da Parte Sindacale. Pertanto ad un aumento del numero dei delegati di Parte Datoriale dovrà corrispondere un aumento di pari numero dei delegati di Parte Sindacale. E viceversa. Ciò nel rispetto del criterio di pariteticità delle componenti datoriale e sindacale.

5.2 Il numero di Delegati può variare da un minimo di otto (8) ad un massimo di sessantaquattro (64).

- I Soci Parte Datoriale Settore Artigianato devono designare 4 (quattro) Delegati.
- I Soci Parte Sindacale Settore Artigianato devono designare 4 (quattro) Delegati.
- I Soci Parte Datoriale Settore Edilizia devono designare 4 (quattro) Delegati.
- I Soci Parte Sindacale Settore Edilizia devono designare 4 (quattro) Delegati.
- I Soci Parte Datoriale Altri Settori devono designare 4 (quattro) Delegati per ciascun settore economico di cui sono espressione.
- I Soci Parte Sindacale Altri Settori devono designare 4 (quattro) Delegati per ciascun settore economico di cui sono espressione.

5.3 I Delegati dei Soci sono individuati da questi ultimi nel rispetto del regolamento elettorale emanato da ciascuno di loro e/o di specifici accordi – anche verbali - tra gli stessi.

5.4 I Delegati sono designati, ai sensi di Statuto, per quattro (4) esercizi e sono rieleggibili.

Prima della scadenza del loro mandato, il Presidente del Fondo informa tempestivamente tutti i Soci sulla necessità di provvedere al loro rinnovo/conferma.

Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della predetta informativa i Soci devono comunicare al Presidente



del Fondo i nomi e le generalità complete dei rispettivi Delegati.

I Delegati così designati saranno prontamente resi noti a tutti i Soci, anche mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) o mediante qualunque altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

5.5 I Delegati designati devono accettare espressamente l'incarico sottoscrivendo apposita dichiarazione scritta contenente tutte le loro generalità, l'indirizzo (e-mail e fisico) al quale vogliono ricevere tutte le comunicazioni del Fondo e gli estremi identificativi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5.6 I Delegati non possono ricoprire altri incarichi all'interno del Fondo.

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 6 – Numero, termini, modalità e condizioni di designazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si compone di componenti designati per metà da Parte Datoriale e per metà da Parte Sindacale, su indicazione dei rispettivi Soci. Pertanto, ad un aumento del numero dei Consiglieri di Parte Datoriale dovrà corrispondere un aumento di pari numero dei Consiglieri di Parte Sindacale. E viceversa. Ciò nel rispetto del criterio di pariteticità delle componenti datoriale e sindacale.

6.2 Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione può variare da un minimo di otto (8) ad un massimo di sedici (16) componenti (di seguito i "Consiglieri"), compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

- I Soci Parte Datoriale Settore Artigianato devono designare 4 (quattro) Consiglieri.
- I Soci Parte Sindacale Settore Artigianato devono designare 4 (quattro) Consiglieri.
- I Soci Parte Datoriale Settore Edilizia devono designare 4 (quattro) Consiglieri.
- I Soci Parte Sindacale Settore Edilizia devono designare 4 (quattro) Consiglieri.

Nel caso di successivo ingresso di Altri Settori la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà nel rispetto dei seguenti principi: i Soci devono designare lo stesso numero di membri del Consiglio di Amministrazione per ciascun settore di cui sono espressione. La designazione per ciascun settore sarà rimessa per metà alla Parte Datoriale e per metà alla Parte Sindacale.

Nel caso in cui i Consiglieri di Parte Sindacale così nominati dovessero essere di numero superiore ai Consiglieri di Parte Datoriale, la Parte Datoriale dovrà designare un altro/altri Delegato/i nel rispetto del criterio di pariteticità. E viceversa.

6.3 I Consiglieri vengono individuati dai Soci nel rispetto del regolamento elettorale da ciascuno di loro emanato e/o di specifici accordi – anche verbali - tra gli stessi. Una volta individuati i Soci dovranno trasmettere i relativi nominati e generalità al proprio Delegato affinché quest'ultimo intervenga in Assemblea.

6.4 I Consiglieri durano in carica, ai sensi di Statuto, per quattro (4) esercizi e sono rieleggibili.

Prima della scadenza del loro mandato, il Presidente del Fondo informa tempestivamente tutti i Soci sulla necessità di provvedere al loro rinnovo/conferma.



Il Presidente del Fondo espletterà poi, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, tutte le attività necessarie alla convocazione di un'Assemblea affinché la stessa discuta e deliberi in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e COMITATO DI PRESIDENZA

Articolo 7 - Termini, modalità e condizioni di designazione

7.1 Quando il Presidente è espressione di Parte Datoriale, il Vice Presidente deve essere espressione di Parte Sindacale e viceversa.

7.2 Il Presidente ed il Vice Presidente compongono il Comitato di Presidenza unitamente ad altri invitati permanenti in modo che il Comitato di Presidenza sia costituito da due componenti, di cui uno di espressione di Parte Sindacale e uno di espressione di Parte Datoriale, per ciascun settore.

Ciò nel rispetto del criterio di pariteticità delle componenti datoriale e sindacale.

7.3 Il Presidente ed il Vice Presidente, così come gli inviati permanenti, durano in carica, ai sensi di Statuto, per 4 (quattro) esercizi ed analogamente agli altri Consiglieri sono rieleggibili.

Per quanto riguarda le modalità di nomina e scadenza del mandato, si rinvia a quanto disposto al precedente Art. 6.4.

7.4 Gli invitati permanenti sono designati dai rispettivi Delegati di Parte Datoriale e di Parte Sindacale, su indicazione dei rispettivi Soci.

MEMBRI DEI COMITATI DI INDIRIZZO

Articolo 8 - Numero, termini, modalità e condizioni di designazione

8.1 Ciascun Comitato di Indirizzo, nel rispetto del criterio di pariteticità delle componenti Datoriale e Sindacale, si compone di membri designati, per metà da Parte Datoriale e per metà da Parte Sindacale del medesimo settore economico e, per quanto concerne il Presidente ed il Vice Presidente, anche su indicazione dei membri del relativo Comitato di Indirizzo.

8.2 Il numero dei membri di ciascun Comitato di Indirizzo può variare da un minimo di quattro (4) ad un massimo di otto (8), compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

8.3 I membri di ciascun Comitato di Indirizzo sono individuati dalla Parte Datoriale e dalla Parte Sindacale del medesimo settore economico nel rispetto del regolamento elettorale da ciascuno di loro emanato e/o di specifici accordi – anche verbali - tra gli stessi. Una volta individuati, i Soci dovranno trasmettere i relativi nominativi e generalità al proprio Delegato affinché quest'ultimo intervenga in Assemblea.

8.4 I membri dei Comitati di Indirizzo durano in carica, ai sensi di Statuto, per quattro (4) esercizi e sono rieleggibili.

Prima della scadenza del loro mandato, il Presidente del Fondo informa tempestivamente tutti i Soci sulla necessità di provvedere al loro rinnovo/conferma.



Il Presidente del Fondo espletterà poi, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, tutte le attività necessarie alla convocazione di un'Assemblea affinché la stessa discuta e deliberi in merito alla nomina dei nuovi Comitati di Indirizzo.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEI COMITATI DI INDIRIZZO

Articolo 9 – Termini, modalità e condizioni di designazione

9.1 Ciascun Comitato di Indirizzo è dotato di un proprio Presidente e di un Vice Presidente.

Quando il Presidente è espressione di Parte Datoriale, il Vice Presidente deve essere espressione di Parte Sindacale del relativo settore economico e viceversa.

9.2 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica, ai sensi di Statuto, per quattro (4) esercizi e analogamente agli altri membri dei Comitati di Indirizzo sono rieleggibili.

Per quanto riguarda le modalità di nomina a scadenza del mandato, si rinvia a quanto disposto al precedente Art. 8.4.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 – Privacy e tutela dei dati personali

Tutti i dati personali relativi ai Soci, Delegati, Consiglieri e membri dei Comitati di Indirizzo, nonché dei rispettivi candidati anche se non eletti, saranno trattati dal Fondo (quale “Titolare del Trattamento”) secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11 – Modifiche al regolamento elettorale

Il presente Regolamento Elettorale dovrà essere modificato dall'Assemblea su presentazione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste all'Art. 10 dello statuto.

Articolo 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento Elettorale, si intendono richiamate le norme dello Statuto e le delibere dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione.